


S.T.P.
Il ruolo delle
Regioni nel sistema
autorizzativo

ANDREA GIANMARCO TUZIO




Associazione Nazionale Dentisti Italiani



DECRETO ASSESSORATO ALLA SALUTE REGIONE SICILIA –
n. 752 del 27 luglio 2021
Pubblicazione 20/08/2021



REGIONE SICILIA



Delibera n. 13/17 del 04.03.2008



Regione autonoma
della Sardegna

Ambulatorio Medico

Autorizzazione alla
realizzazione
(fabbisogno 8
prestazioni/abitante)

Autorizzazione
all'esercizio

Gli Studi Professionali Medici (SPM) sono strutture nelle quali è esercitata un'attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale su quello organizzativo. Tale profilo è riscontrabile non solo quando il professionista opera singolarmente, ma anche in presenza di studi associati e comunque quando siano erogate prestazioni, da parte di professionisti abilitati all'esercizio della professione, **in regime fiscale di persona fisica.**

Legge regionale 20 aprile 2016, n. 10

*Norme per la tutela della salute dei pazienti
nell'esercizio delle attività specialistiche
odontoiatriche*

Per **studio odontoiatrico** si intende lo studio ove il professionista, in forma singola o associata, svolge esclusivamente attività odontoiatrica (art. 2, comma 1).

Per **esercizio in forma associata** dello studio odontoiatrico si intende lo svolgimento della professione odontoiatrica nella forma di associazione professionale o **nella forma di società tra professionisti (STP)**, purché la stessa avvenga esclusivamente con altri specialisti della **medesima disciplina** (art. 2, comma 2).

Non possono in alcun modo essere considerate "studio odontoiatrico" le strutture che erogano prestazioni odontoiatriche aventi individualità autonoma rispetto ai professionisti che ne fanno parte, quali **ambulatori, poliambulatori e stp multidisciplinari** (art. 2, comma 5).

**Prestazioni a
minore invasività -
Segnalazione
Certificata Inizio
Attività
(Regione-ASL-
Ordine)**

REGIONE



CALABRIA

Legge Regionale 26 giugno 2014, n. 11

Si intende per «studio professionale di odontoiatria», non soggetta al regime della preventiva autorizzazione, bensì alla semplice comunicazione di inizio attività, lo studio ove il singolo professionista, anche in forma associata o **societaria**, esclusivamente con altri specialisti della **stessa disciplina**, svolga solo attività odontoiatrica.

Le istanze vanno indirizzate, prima dell'inizio dell'attività, al Presidente della Giunta Regionale che provvede ad inoltrarle alla Azienda Sanitaria territorialmente competente, con **possibilità di operatività immediata**. Copia dell'istanza va inoltrata anche all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri competente per territorio.



REGIONE BASILICATA

Decreto n. 107 del 20 dicembre 2019

Entrata in vigore 1 gennaio 2020

Studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o S.T.P.

Prestazioni invasive (diverse da quelle in elenco)

- Attività soggette ad autorizzazione

Prestazioni di minore invasività (elenco)

- Attività soggette a S.C.I.A.




REGIONE CAMPANIA

Regolamento Regionale n. 5 del 31 marzo 2020,

così come modificato dai
Regolamenti n. 17 del 21 settembre
2020 e n. 6 del 1 luglio 2021

Studio professionale: la sede di espletamento dell'attività del professionista abilitato [...] lo studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o **societaria**, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della **società tra professionisti (S.T.P.)** di cui alla legge n. 183/2011 e al D.M. 34/2013. La disciplina sulle STP deve essere necessariamente applicata nel senso che il numero dei soci professionisti /la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non può che essere riferita ai **soci professionisti nella branca di odontoiatria.**



REGIONE PUGLIA

DENOMINAZIONE PER LIVELLO DI COMPLESSITÀ	PRESTAZIONI EROGABILI	REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E TECNOLOGICI	REGIMI AUTORIZZATIVI
Ambulatorio Odontoiatrico	Prestazioni a maggiore invasività di cui agli Allegati 1A, 2A e 3A	Allegato 1B- Requisiti Specifici	-Autorizzazione alla realizzazione (previo parere di compatibilità al fabbisogno) -Autorizzazione all'esercizio regionale
Studio odontoiatrico sottoposto ad autorizzazione all'esercizio	Prestazioni a media invasività di cui agli Allegati 1A e 2A	Allegato 2B – Requisiti Specifici	Autorizzazione all'esercizio comunale
Studio odontoiatrico sottoposto a comunicazione ASL	Prestazioni a minore invasività di cui all'Allegato 1A	Allegato 3B – Requisiti Specifici	Comunicazione di inizio attività alla ASL territorialmente competente

- Per **“esercizio in forma associata dello studio”** s'intende lo svolgimento della professione medica, odontoiatrica o sanitaria nella forma di associazione professionale, o nella forma di **società tra professionisti (s.t.p.)** disciplinata dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183 e dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni, **purché la stessa avvenga esclusivamente con altri specialisti liberi professionisti**.
- **Non costituisce “Ambulatorio”** l'“esercizio in forma associata dello studio”, inteso come svolgimento della professione medica, odontoiatrica o sanitaria nella forma di associazione professionale, o nella forma di società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183 e dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni, a condizione che la stessa avvenga esclusivamente con altri specialisti liberi professionisti e **in assenza di “soci di capitale”**.
- **Non possono in alcun modo essere considerate “studio”** medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie, le strutture che erogano prestazioni mediche, odontoiatriche o di altre professioni sanitarie aventi individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte (quali ambulatori, poliambulatori e **s.t.p. multidisciplinari**).

Legge Regionale n. 18 del 24/06/2008

DCA n. 36 del 23/06/2017

Autorizzazione
all'esercizio
regionale



REGIONE MOLISE

Attività
invasiva:

Studio medico, studio odontoiatrico, Associazioni professionali o **società tra professionisti (STP) monodisciplinari (senza alcun limite numerico) o multidisciplinari con un numero di professionisti non superiore a 4**, attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente che esercitano la propria attività a seguito di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale 20/2019 (fattispecie ricondotta all'art. 4, comma 2 della L.R. n. 4/2003).

Società tra professionisti (STP) multidisciplinari con un numero di professionisti superiore a 4, attrezzate per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente che esercitano attività a seguito di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, previa verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per i **presidi ambulatoriali, ivi compresa la presenza del direttore sanitario** (fattispecie ricondotta all'art. 4, comma 1 L.R. n. 4/2003).

Attività
non
invasiva:

Studio medico, studio odontoiatrico e/o studio delle professioni sanitarie, Associazioni professionali o **Società tra professionisti (STP)** medici, odontoiatrici e/o professionisti sanitari, non attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente (disciplinati dalla DGR 447/2015), che esercitano attività a seguito di comunicazione di inizio attività alla ASL competente per territorio (fattispecie sottratta al regime autorizzativo di cui alla L.R. n. 4/2003).

L.R. n. 4/2003 –
R.R. n. 20/2019 –
Circolare giugno 2020



REGIONE
LAZIO

L.R. 31 luglio 2007, n. 32 così come modificata dalla L.R. 2 maggio 2016 n. 12


Autorizzazione
alla realizzazione
e all'esercizio
comunale

REGIONE
ABRUZZO



- Per studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie si intende il luogo ove un determinato professionista sanitario regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di competenza esercita, in forma singola o associata, la propria attività professionale;
- Per ambulatorio si intende la struttura aperta al pubblico con vincoli di giorni ed orari di apertura, avente individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti, in esso si determina **un regime di impresa** e una specifica separazione tra attività professionale espletata e gestione amministrativa. Esso può essere gestito in forma individuale, associata o **in forma societaria** e avvalersi esclusivamente di professionisti sanitari regolarmente abilitati o iscritti agli ordini o albi professionali di competenza.
- Gli studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie non sono contemplati tra le strutture da disciplinare con l'atto del fabbisogno.

Regolamento regionale 2 agosto 2017 n. 6



Regione Umbria

Il regolamento disciplina le modalità di comunicazione di avvio dell'esercizio dell'attività tramite presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nel rispetto dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per:

a) **gli ambulatori medici, odontoiatrici** e delle altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, anche riabilitativa e di diagnostica strumentale;

b) **gli studi medici, odontoiatrici** e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, che utilizzano apparecchiature elettromedicali e/o esercitano attività o procedure chirurgiche.

Regolamento D.P.G.R. 17 novembre 2016, n. 79 così come modificato dal D.P.G.R. 16 settembre 2020, n. 90/R

Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi associati di altre professioni sanitarie e **le società tra professionisti** che non richiederanno l'accreditamento istituzionale.

Studi professionali medici odontoiatrici e di altre professioni sanitarie e società tra professionisti.

Sono soggetti ad autorizzazione gli studi associati di altre professioni sanitarie e **le società tra professionisti** che richiederanno, l'accreditamento istituzionale.

Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente (Catalogo Regionale)

Sono previsti differenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per gli studi soggetti ad autorizzazione e per gli studi soggetti a segnalazioni certificate di inizio attività.

Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente (individuate con la lettera M nel Catalogo Regionale)

REGIONE TOSCANA



REGIONE MARCHE



LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 21

Studio: il luogo dove vengono erogate prestazioni sanitarie da parte di professionisti abilitati, in forma singola o associata **e in regime fiscale di persona fisica.**

Sono subordinati ad **autorizzazione all'esercizio** (SUAP/Comune competente) gli studi odontoiatrici, gli altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive...

Decreto n. 70 del 13 agosto 2021 - REVISIONE DECRETO N. 69/ACR DEL 15/06/2020: "MANUALE OPERATIVO RELATIVO AI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE..."

Come **studio** singolo deve intendersi un semplice studio in cui il professionista esercita una attività sanitaria personalmente in regime di autonomia, nel quale il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo, mentre deve qualificarsi come **ambulatorio** ogni struttura in cui si svolgano prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse umane, materiali ed organizzative utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Per esercizio in forma associata dello studio si intende lo svolgimento della professione medica, odontoiatrica o sanitaria nella forma di associazione professionale o **nella forma di società tra professionisti, purché la stessa avvenga esclusivamente con altri specialisti liberi professionisti, e in assenza di soci di capitale** la responsabilità rimane in capo al singolo professionista associato.

Legge Regionale 6
novembre 2019, n. 22

Deliberazione
n. 327 del 23 febbraio 2004



L'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie è rilasciata dal Comune, previo parere espresso dal dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl territorialmente competente, in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'attività che si intende esercitare.

La Regione Emilia-Romagna ha limitato la necessità di autorizzazione alla realizzazione per le sole strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti e/o prevedano l'effettuazione di interventi chirurgici in regime di day hospital o di day surgery e per quelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.


L'autorizzazione è estesa ad alcune categorie di studi professionali quali quelli odontoiatrici

Ambulatorio:

è la sede dedicata all'esercizio di attività professionali sanitarie da parte di soggetti abilitati dalla legge, nell'ambito delle discipline specialistiche previste dall'ordinamento, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. **L'ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i.**

Studio Professionale soggetto ad autorizzazione:

è la sede di espletamento dell'attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia, anche quando l'attività sia svolta in uno studio associato. Lo studio non ha rilevanza autonoma e l'autorizzazione, rilasciata a nome del professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell'attività del professionista stesso.



REGIONE LIGURIA

Legge Regionale 11 maggio 2017 n. 9

- Delibera di Giunta Regionale n. 1188 del 28 dicembre 2017
- Delibera di Giunta Regionale n. 944 del 16 novembre 2018 (sostituisce "in toto" gli allegati, rispettivamente, numeri 1), 2) e 3) alla deliberazione n. 1188/2017)

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune territorialmente competente che la trasmette all'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) per attivare il sopralluogo. La Giunta Regionale ha individuato le tipologie di strutture a cui **si applicano le procedure autorizzative** («**Ambulatorio odontoiatrico**») ma non «Studio odontoiatrico»).

(Struttura/ Società/Azienda/Ente)

Nell'ambulatorio odontoiatrico sono erogate prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi e terapia in campo odontoiatrico (conservativa, igiene e profilassi, endodonzia, parodontologia, protesi, ortognatodonzia, implantologia, chirurgia orale. Le prestazioni di chirurgia orale e/o maxillo-facciale che richiedono la presenza del medico anestesista, rientrano tra le attività erogabili in regime di day surgery o di ambulatorio odontoiatrico protetto.

**Art. 193 R.D.
1265/1934**


**D.Lgs. n.
502/1992 e
s.m.i.**

D.C.R. n. 616-3149/2000 “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’Autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”.

L’ambulatorio medico – mono o polispecialistico – e/o odontoiatrico ha individualità ed organizzazione propria ed autonoma, non costituisce quindi lo studio dove il medico svolge e gestisce la propria attività professionale.

L’esercizio di studio medico non è soggetto ad autorizzazione comunale.

Sono compresi nella definizione di “ambulatorio” i casi nei quali l’attività non possa essere definita uno studio medico: [...] **quando l’attività è svolta da soggetti costituiti in società.**



**REGIONE
PIEMONTE**

Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 15 febbraio 2019

Attività a minore invasività (Allegato B)	Studi professionali in forma autonoma o associata o organizzati come impresa (requisiti minimi differenti)	Nulla Osta sanitario (ASL)
Attività a maggiore invasività (non soggette a fabbisogno)	In qualsiasi forma: autonoma, associata o organizzata come impresa	SCIA (Regione)
Attività a maggiore invasività (soggette a fabbisogno)	Non si applica alle strutture ambulatoriali private (ad esclusione di chirurgia ambulatoriale complessa, laboratori analisi cliniche...)	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio (Regione)

Si configura un'attività organizzata come impresa quando il titolare della struttura è **in possesso di una visura camerale** riferita ad un'impresa individuale o collettiva nonché quando in una struttura sanitaria ci sono più di 5 locali operativi (ambulatori) e più di 3 professionisti operanti stabilmente in struttura, con rapporto di lavoro continuativo (**Intesa Stato-Regioni 9 giugno 2016**)



Regione Autonoma
Valle d'Aosta



Regione
Lombardia

L'art. 15 comma 1 della legge regionale 23/2015 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è rilasciata dalla ATS ed è richiesta solo per le Strutture sanitarie di ricovero e cura, i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica.



Tutte le altre Strutture sanitarie devono presentare una **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** alla ATS.

ATTIVITÀ ODONTOIATRICA MONOSPECIALISTICA (AOM)

D.g.r. n. 5724/2001 e
D.d.g. 8100/2004

Il ruolo di Responsabile Sanitario può essere svolto:

1. Nell'A.O.M. dal titolare che ne possieda i requisiti (per tutti gli studi di cui lo stesso risulta titolare).
2. Nelle A.O.M. configurabili quali studi associati da uno degli associati a condizione che tale designazione risulti da apposito atto formale firmato da tutti i soci.
3. Nelle A.O.M. il cui Legale Rappresentante non sia configurabile quale soggetto abilitato la figura deve essere ricoperta da un laureato abilitato all'esercizio della professione.

La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria è presentata:

a) al comune competente per territorio nel caso di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (previa verifica di compatibilità), nonché nei casi di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni invasive [...]

b) alla Provincia nei casi non previsti alla lettera a).

Le autorizzazioni relative alle domande presentate al comune o alla Provincia sono rilasciate o denegate, **entro sessanta giorni** dal ricevimento, rispettivamente dal sindaco o dalla Provincia, previa verifica dei requisiti minimi

Decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg
(testo aggiornato al 05 luglio 2019)

Lo **studio** è il luogo destinato all'esercizio di attività sanitaria del singolo medico o di altre professioni sanitarie. La titolarità e responsabilità sono direttamente riferibili al singolo professionista che vi esercita la propria attività professionale privata e personale in forma autonoma.

Nello **studio associato** più professionisti si uniscono sotto un'unica organizzazione, restando comunque ferma la titolarità e responsabilità dei singoli associati nello svolgimento dell'attività sanitaria. **Lo studio associato è comunque riferibile ad un massimo di tre professionisti.**



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Una struttura sanitaria è definibile **ambulatorio** quando l'attività fa capo ad una **persona giuridica (società o associazioni)** o ad una persona fisica non abilitata all'esercizio della professione sanitaria. L'ambulatorio si configura come struttura sanitaria con individualità e organizzazione propria ed autonoma in cui il profilo organizzativo prevale su quello professionale del singolo sanitario. È una struttura ad elevata complessità anche in relazione ai profili professionali che vi operano nonché alle prestazioni sanitarie e procedure diagnostiche e terapeutiche esercitate, nella quale **deve essere garantita la presenza di un direttore sanitario.**

Art. 39, comma 1, della Legge Provinciale 5 marzo 2001, n. 7, "Riordino del servizio sanitario provinciale"

Delibera della Giunta Provinciale del 17 febbraio 2003, n. 406, "Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari"

Ai sensi della **Deliberazione della Giunta Provinciale n. 214 del 29.03.2022** si applica una **procedura semplificata alle richieste di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio** (struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale)

Deve essere presentata, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi ai procedimenti di autorizzazione all'esercizio o accreditamento istituzionale, un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti unitamente a checklist e tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia.

I liberi professionisti che lavorano in proprio o associati con altro professionista sanitario e che non svolgono attività complessa, presso il proprio studio professionale o a domicilio del paziente sono tenuti a **comunicare l'inizio dell'attività** all'Ufficio Governo sanitario provinciale.

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22

L'autorizzazione all'esercizio è di competenza comunale per Poliambulatori, ambulatori e/o studi medici, ambulatori veterinari associati, punti di prelievo, laboratori di analisi, centri di diagnostica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 07 novembre 2017 "Adozione della guida all'applicazione dei requisiti generali di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale".

La durata massima del procedimento è di 180 giorni, salvo sospensioni dei termini dovute a richieste di integrazioni alla documentazione presentata o prescrizioni.



REGIONE VENETO

DGR 3586 dd. 30.12.2004 modifiche alla deliberazione di G.R. n. 1292/02



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Strutture semplici sono gli studi ove esercita il singolo professionista (medico od odontoiatra) ancorché in forma associata ed in cui si eseguono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comunque attività che comportino un rischio significativo (in termini di probabilità ed entità) per la sicurezza del paziente.

Qualora il titolare della struttura sia una **società** o altra persona fisica non laureata in medicina e chirurgia o odontoiatria (limitatamente alle strutture odontoiatriche) si rende necessaria l'individuazione di un direttore sanitario responsabile, e pertanto si configura una struttura a **media complessità**."

Strutture ad alta complessità sono quelle che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e/o postacuti.

Per aprire una struttura sanitaria privata è necessario **presentare una domanda indirizzata al Direttore Generale dell'ASU GI.**

Entro 30 giorni dalla comunicazione del completo allestimento della struttura, viene fissata la data per l'effettuazione dell'ispezione tecnica da parte della Commissione di Vigilanza

Riepilogo

Regione/Provincia Autonoma	Norma specifica per le S.T.P.
Sicilia	Sì
Sardegna	No
Calabria	Sì
Basilicata	Sì
Campania	Sì
Puglia	Sì
Molise	Sì
Lazio	Sì
Abruzzo	No
Umbria	No
Toscana	Sì
Marche	Sì
Emilia-Romagna	No
Liguria	No
Piemonte	No
Valle d'Aosta	No
Lombardia	No
Trento	No
Bolzano	No
Veneto	No
Friuli Venezia Giulia	No



*Grazie per
l'attenzione*

ANDREA GIANMARCO TUZIO